

NUOVO DECRETO SULLE VISITE FISCALI PEGGIORATE LE CONDIZIONI PER I DIPENDENTI PUBBLICI!

Dal 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, che reca disposizioni in materia di visite fiscali per i pubblici dipendenti.

Il Decreto avrebbe dovuto semplicemente armonizzare le fasce di reperibilità con quanto previsto dalla norma per i dipendenti privati.

E cosa scopriamo invece? Che la parificazione di trattamento tra pubblici e privati non c'è stata **e, in più, le condizioni per i pubblici dipendenti sono ulteriormente peggiorate!**

Mentre per i dipendenti dei settori privati le fasce di reperibilità interessano un totale di 4 ore giornaliere, quelle per i dipendenti dei settori pubblici rimangono di 7 ore al giorno.

A questo si aggiunge una notevole riduzione dei casi di esenzione dal rispetto delle fasce di cui sopra.

❖ Uno dei fatti più eclatanti riguarda l'**infortunio**.

Il testo del provvedimento **non prevede più l'infortunio tra i casi di esclusione** dall'obbligo di reperibilità. L'INPS però dichiara di non poter disporre visite fiscali per i lavoratori in infortunio in quanto l'infortunio è di competenza di un altro ente, l'INAIL.

Considerato poi che gli infortuni sul lavoro sono certificati dall'INAIL, obbligare alla reperibilità 7 ore al giorno per 7 giorni alla settimana **costituisce esclusivamente un incomprensibile accanimento nei confronti dei pubblici dipendenti.**

❖ Non solo: **il dipendente che è già stato visitato** dal medico fiscale, che quindi ha **già verificato la corrispondenza dello stato di salute con quanto scritto sul certificato medico, può venire visitato di nuovo, magari a distanza di poche ore**, e ripetutamente nell'ambito dello stesso periodo di malattia anche se di pochi giorni, **con ulteriore forte aggravio della spesa pubblica!**

A noi appare chiara ed evidente la volontà di continuare ad infierire sui pubblici dipendenti e la FP CGIL si sta adoperando per modificare/integrare le inique e incomplete previsioni del nuovo Decreto.

NEL FRATTEMPO COSA È BENE SAPERE PER NON RIMANERE IMPIGLIATI IN QUESTO PASTICCIO?

ORARI DI REPERIBILITÀ

Rimangono come prima di 7 ore al giorno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

QUANTE VOLTE PUO' VENIRE IL MEDICO FISCALE

Le visite fiscali "possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva". Non c'è quindi un limite ufficiale, e potrebbero essere effettuate anche più volte durante lo stesso periodo di malattia.

L'ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ

Restano esclusi: - Patologie gravi che richiedono terapie salvavita; - Malattia per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio che abbia dato luogo a menomazioni (prime 3 categorie della tabella A allegata al DPR 834/1981); Stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

COSA SUCCEDA PER L'INFORTUNIO SUL LAVORO

L'infortunio sul lavoro non compare fra le cause di esclusione. Quindi i lavoratori in infortunio sembrerebbero obbligati alla reperibilità nella fasce previste, e alcuni enti hanno già mandato comunicazioni ai loro dipendenti in tal senso. Però è importante segnalare che l'INPS non può disporre visite fiscali per i lavoratori in infortunio, perché di competenza dell'INAIL. Appare quindi una norma incoerente rispetto all'attuale sistema di verifica e controllo.

E' SEMPRE IMPORTANTE RICORDARSI CHE

durante il periodo di malattia, se dovete sostenere delle visite mediche fuori casa, bisogna avvertire il datore di lavoro (preferibilmente con traccia scritta) indicando il giorno e l'ora in cui non si è presso la propria abitazione. Inoltre, al termine della visita ricordate sempre di far rilasciare dalla struttura o dallo studio medico la certificazione che attesti il giorno e l'ora della presenza presso di loro.